



24.6.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1689/2009, presentata da Angelo Garofalo, cittadino italiano, a nome di 200 dipendenti pubblici della Regione Umbria, sulla parità di trattamento dei lavoratori

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, segretario regionale della federazione delle autorità locali, segnala discriminazioni retributive tra dipendenti con mansioni e funzioni identiche. In un caso si tratta di funzionari pubblici della Regione Umbria e nell'altro di personale dell'agenzia Ansa integrato nell'amministrazione regionale dell'Umbria. Il personale trasferito da Ansa percepisce uno stipendio mensile che supera di 300-400 euro quello del personale che ha sempre lavorato per l'amministrazione regionale. Il firmatario spiega che le due categorie sono soggette agli stessi requisiti in fatto di qualifiche, svolgono gli stessi compiti e hanno la medesima anzianità.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 febbraio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 giugno 2010.

Secondo quanto sollevato dal firmatario, gli ex dipendenti dell'ANSA, oggi integrati nell'amministrazione regionale dell'Umbria, percepiscono una retribuzione più favorevole rispetto ad altri funzionari pubblici che non erano impiegati in precedenza presso detta agenzia.

Il diritto dell'Unione vieta espressamente qualsiasi discriminazione ingiustificata sulla base del genere¹, della razza o dell'origine etnica². Inoltre, la direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro³, ma non vieta la discriminazione di per sé. La direttiva vieta le discriminazioni fondate su quanto specificato all'articolo 1, ossia:

Articolo 1 - Obiettivo

La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

Articolo 2 - Nozione di discriminazione

1. Ai fini della presente direttiva, per "principio della parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1.

La situazione descritta dal firmatario non profila alcun episodio di discriminazione nel senso espressamente vietato dal diritto dell'UE di cui sopra. È tuttavia vero che i diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto dell'Unione contemplano il principio generale di parità e di non discriminazione. Secondo una giurisprudenza costante,⁴ il principio di parità di trattamento o di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera differenziata e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.

Il firmatario non ha fornito molti dettagli, ma sono le autorità nazionali competenti che devono valutare se il trattamento differenziato sia obiettivamente giustificato e che dovrebbero considerare l'integrazione di un nuovo gruppo di lavoratori, le loro diverse scale retributive e le condizioni di occupazione, nonché altri mezzi di prova e argomenti, tenendo in debito conto le circostanze locali. Tale questione non può essere esaminata a livello di Unione europea.

Le evidenti contraddizioni nelle posizioni assunte dai diversi giudici, cui fa riferimento il firmatario, non sono questioni che rientrano nel diritto dell'UE, ma devono essere risolte in conformità del diritto nazionale.

¹ Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro - Gazzetta Ufficiale L 269 del 5.1.2002, pag. 15.

² Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica - Gazzetta Ufficiale 2002 L 180 del 19.7.2000, pagg. 22-26.

³ Gazzetta ufficiale L 303 del 2.12.2000. pagg. 16-22.

⁴ Cfr. C-344/04 *International Air Transport Association e a.* (punto 95), C-13/05 *Chacón Navas* (punto 56), causa C-81/05 *Cordero Alonso* (punto 37), C-300/04 *Eman e Sevinger* (punto 57), C-227/04 *Lindorfer/Consiglio*.

La soluzione del problema del firmatario deve essere cercata a livello nazionale.